



SENT. N° 6409/10
REP. N° 4928/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CESIRA D'ANELLA ha pronunciato *ex art.*
281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13686/2009 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso
dall'avv. CANNIZZARO FRANCESCO e SELGI GABRIELLA
(SLGGRL62T60A028T) Via Plinio, 11 20129 MILANO ; , elettivamente domiciliato in
VIA PLINIO 11 20129 MILANO presso il difensore
ricorrente

contro

[REDACTED]
Resistente contumace

CONCLUSIONI

come in atti.

Motivi in fatto e in diritto

Il Tribunale, all'esito della discussione orale della causa:

premesso che [REDACTED] ha dedotto di aver concesso in comodato gratuito a Pasqualina D'Angelo, nel corso del 2006, l'immobile di sua proprietà, sito in [REDACTED]

che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, le parti avevano stipulato un contratto di comodato in forma orale, non registrato;

considerato che la legge finanziaria del 2005 ha stabilito che " i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni comunque stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti non sono registrati" (legge 30.12.2004 n. 311);

che la succitata legge finanziaria ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 420 del 5.12.2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame;

che pertanto, deve ritenersi che la registrazione del contratto di comodato (alla stessa stregua della registrazione del contratto di locazione) sia divenuto un requisito che incide sulla validità del contratto stesso;


che nel caso di specie, non essendo stata offerta prova dell'avvenuta registrazione del contratto, deve dichiararsi la nullità dell'accordo raggiunto dalle parti circa il godimento dell'immobile per cui è causa;

che pertanto la domanda diretta a far accertare la sussistenza inter partes di un contratto di comodato deve essere respinta;

che le spese di lite restano a carico di parte attrice, in quanto la convenuta è rimasta contumace;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
respinge la domanda;
nulla sulle spese.



Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 11 maggio 2010


Il Giudice

dott. CESIRA D'ANELLA



La presente copia è conforme all'originale
TRIBUNALE DI MILANO

Milano, 11/5/2010

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
11 MAG. 2010
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dott. ssa ANGELO D'AURIA

